

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1762 del 21/10/2019

Seduta Num. 38

**Questo** lunedì 21 **del mese di** ottobre

**dell' anno** 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1) Bonaccini Stefano | Presidente     |
| 2) Donini Raffaele   | Vicepresidente |
| 3) Bianchi Patrizio  | Assessore      |
| 4) Costi Palma       | Assessore      |
| 5) Gazzolo Paola     | Assessore      |
| 6) Mezzetti Massimo  | Assessore      |
| 7) Petitti Emma      | Assessore      |
| 8) Venturi Sergio    | Assessore      |

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2019/1764 del 09/10/2019

**Struttura proponente:** SERVIZIO BILANCIO E FINANZE  
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

**Assessorato proponente:** ASSESSORE AL BILANCIO, RIORDINO ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE  
E PARI OPPORTUNITÀ

**Oggetto:** AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DEI SERVIZI DI CUI  
ALL'ART.8 DELLA L.R.N.48/2001, IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE  
SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( IRAP) E ADDIZIONALE REGIONALE  
ALL'IRPEF.APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRIENNIO 2019-  
2021.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Onelio Pignatti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, laddove prevede che le regioni possono affidare al Ministero delle Finanze le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché del relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi;
- l'articolo 57, comma 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che dispone che le regioni e gli enti locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;
- l'articolo 62, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce all'Agenzia delle Entrate la competenza a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;
- l'articolo 3, comma 153, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;
- la Legge regionale del 21 dicembre 2001 n. 48 "Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale" e richiamato in particolare l'art. 8, in base al quale la Giunta regionale provvede a definire l'opzione riguardo le modalità di gestione dell'imposta;
- l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, che dispone che nel rispetto della autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le regioni possono definire con specifico

atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle Entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 e prevede che l'atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei tributi erariali;

- l'art. 10, comma 4, del citato D.Lgs. 68/2011 che dispone che, per le medesime finalità stabilite al comma 2, le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate e che le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le regioni;
- la Legge regionale del 7 dicembre 2011, n. 17 "Norme in materia di tributi regionali" e richiamato in particolare l'art. 7, in base al quale le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, e di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle Entrate sono riversate direttamente presso la Tesoreria regionale con le modalità di cui alla convenzione da stipularsi con la Regione per la gestione di detti tributi;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni n. 540 del 29 marzo 2004, n. 233 del 5 marzo 2007, n. 2202 del 27 dicembre 2007, n. 2359 del 29 dicembre 2008, n. 2243 del 28 dicembre 2009, n. 1987 del 20 dicembre 2010, n. 137 del 13 febbraio 2012, n. 686 del 28 maggio 2012, n. 616 del 21 maggio 2013, n. 2067 del 23 dicembre 2013, n.1940 del 22 dicembre 2014 e n.206 del 23 febbraio 2016 con le quali è stata affidata in convenzione all'Agenzia delle Entrate la gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'IRPEF senza soluzione di continuità per gli anni dal 2006 al 2018;

Vista la proposta di Convenzione da parte dell'Agenzia delle Entrate, acquisita agli atti con PG/2019/0491324

del 28/05/2019 e conservata agli atti del Servizio Bilancio e Finanze;

Visto il contenuto dell'articolato dell'allegato schema di Convenzione riguardante le modalità di svolgimento dei servizi e i corrispettivi per i servizi convenzionati, che qui contestualmente si approva;

Evidenziato che nelle more del perfezionamento della presente Convenzione l'Agenzia delle Entrate ha continuato ad assicurare tutte le attività ed i servizi previsti nell'ultima Convenzione di cui alla citata delibera di Giunta Regionale n.206 del 23 febbraio 2016 stipulata tra le parti alle medesime condizioni;

Evidenziato che la Convenzione in questione avrà decorrenza, per ragioni di continuità operativa ed al fine di evitare l'interruzione delle attività, dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021;

Ritenuto opportuno, al fine di disciplinare i rapporti tra le parti, provvedere alla stipula della Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione delle imposte e di miglioramento e semplificazione nei rapporti tra contribuente e amministrazione;

Visti:

- Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 avente per oggetto "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";
- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40, per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e s.m.;
- le LL.RR. 27 dicembre 2018 n.25 e n.26;
- il D.Lgs.23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 14 del 30 luglio 2019;

Considerato che gli oneri finanziari afferenti l'attuazione complessiva del presente provvedimento trovano copertura a valere sul capitolo di spesa U05720 "ONERI PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) (ART. 8, L.R. 21 DICEMBRE 2001, N. 48). SPESE OBBLIGATORIE." del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2019-2021, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa contabile vigente e delle disposizioni tecnico-operative e procedurali discendenti dalla Convenzione approvata con il presente atto;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416/2008 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 1059/2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";
- la propria deliberazione n. 468 del 10/04/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia - Romagna;
- le proprie deliberazioni inerenti alla riorganizzazione dell'Ente regionale: n. 270/2016, n. 622/2016, n. 1059/2018 e la determinazione dirigenziale n.3290/2019;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al "Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità";

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, la Convenzione fra la Regione Emilia - Romagna e l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e sui servizi informativi, redatta secondo lo schema allegato parte integrante al presente provvedimento;
- 2) di dare atto che, in attuazione della normativa regionale vigente ed in applicazione delle disposizioni indicate nella disciplina organizzativa sull'attribuzione delle competenze dirigenziali di cui alla propria delibera n. 2416/2008 e ss.mm., il Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni provvederà a sottoscrivere la convenzione, secondo l'allegato schema e relativi Allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello schema di Convenzione approvato con il presente provvedimento, fermo restando che in fase di sottoscrizione lo stesso è autorizzato ad apportare modifiche di carattere non sostanziale, che non ne alterino il contenuto;
- 3) di dare atto altresì che gli oneri finanziari afferenti l'attuazione complessiva del presente provvedimento trovano copertura a valere sul capitolo U05720 "ONERI PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) (ART. 8, L.R. 21 DICEMBRE 2001, N. 48). SPESE OBBLIGATORIE." del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2019-2021, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa contabile vigente e delle disposizioni tecnico-operative e procedurali discendenti dalla Convenzione approvata con il medesimo atto;
- 4) di stabilire che all'assunzione e registrazione contabile dei relativi impegni di spesa nonché alla liquidazione degli oneri dovuti in rapporto a quanto rinvenibile nella Convenzione di cui al punto 1) che precede, provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale competente avuto riferimento ai principi e postulati contabili previsti dal D.Lgs. 118/2001 e

ss.mm.ii. ed in applicazione delle modalità procedurali indicate dalla propria delibera n. 2416/2008 e ss.mm., previa quantificazione dei costi da riconoscere da eseguirsi in base alle valutazioni ed articolazioni tecniche così come indicato in Convenzione con imputazione al capitolo di spesa richiamato al precedente punto 3);

- 5) di stabilire, altresì, che la Convenzione avrà decorrenza, per le ragioni indicate in premessa, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021;
- 6) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

- - -



## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

La Regione EMILIA ROMAGNA, con sede in Bologna, Via Aldo Moro n. 52, codice fiscale 80062590379 (di seguito denominata “Regione” o, congiuntamente all’Agenzia delle Entrate, “le Parti”), rappresentata dal dott. Francesco Raphael Frieri, nella sua qualità di Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia Romagna, autorizzato alla stipula della presente Convenzione con delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

E

L’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Giorgione n. 106, codice fiscale 06363391001 (di seguito denominata “Agenzia o, congiuntamente alla Regione, le Parti”), rappresentata dalla dott.ssa Rossella Orlandi, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, giusta delega del Direttore dell’Agenzia, dott. Antonino Maggiore, conferita con atto prot. RU 314558 del 23 novembre 2018

### **PREMESSO**

- a) il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca “L’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”;
- b) l’articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che le

Regioni e gli Enti Locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;

- c) l'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all'Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
- d) il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 reca "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario";
- e) l'articolo 10, comma 4, del predetto decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 prevede che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia. Le modalità di gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia e le Regioni;
- f) nelle more della definizione del presente testo convenzionale, l'Agenzia delle Entrate ha continuato ad assicurare in soluzione di continuità tutte le attività ed i servizi declinati nell'ultima Convenzione stipulata tra le Parti, nei medesimi termini ed alle medesime condizioni pro-tempore vigenti;
- g) la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 detta la disciplina in materia di IRAP;
- h) con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- i) l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali e le Regioni ed Enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;
- j) Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca la disciplina in materia di trattamento dei dati personali (Codice);
- k) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- l) con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, sono state emanate le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento;

- m) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante norme in materia di “Codice dell'amministrazione digitale”;
- n) l'articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17 ha previsto che, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione, le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, e di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia sono riversate direttamente presso la Tesoreria regionale con le modalità di cui alla convenzione da stipularsi con la Regione per la gestione di dette imposte.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

## ARTICOLO 1

### Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
  - a) “IRAP”, l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - b) “addizionale”, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
  - c) “imposte”, l'IRAP e l'addizionale;
  - d) “modello F24”, il modello di pagamento da utilizzare per effettuare i versamenti unitari con eventuale compensazione disciplinati dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  - e) “Codice”, il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003; così come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
  - f) “Regolamento”, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati,
  - g) “CAD” il Codice dell'amministrazione digitale, contenuto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
  - h) “ruoli”, i ruoli di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e i carichi relativi alle somme affidate agli Agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

## **ARTICOLO 2**

### **Oggetto**

1. La presente convenzione regola i rapporti tra le Parti in attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48. In particolare, le attività di cui al successivo comma 2 sono svolte secondo le modalità e i termini previsti con legge nazionale e regionale.
2. L'Agenzia assicura con i propri uffici istituiti sull'intero territorio nazionale:
  - a) l'assistenza ai contribuenti per la corretta applicazione delle imposte e per gli adempimenti connessi alle attività indicate nel presente comma;
  - b) la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate;
  - c) l'accertamento dell'imponibile non dichiarato e delle relative imposte dovute;
  - d) la tutela avanti agli organi del contenzioso per le eventuali controversie relative alle imposte;
  - e) l'esercizio delle attività di autotutela;
  - f) la riscossione spontanea e coattiva;
  - g) l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
3. I funzionari della Regione partecipano ai corsi di formazione sulle imposte, organizzati dall'Agenzia per i propri dipendenti, previo accordo tra le Parti che, di volta in volta, concordano le modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici.

## **ARTICOLO 3**

### **Criteri generali per la gestione delle imposte**

1. La Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte.
2. La Regione definisce, con apposito atto, le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di imposte, nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nell'ambito della Regione. Con il medesimo atto sono, altresì, indicati i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, nonché i criteri informativi da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio, ovvero rinunciare al proseguimento del contenzioso, anche al fine di evitare inutili controversie con i contribuenti.

## **ARTICOLO 4**

### **Commissione paritetica**

1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:
  - a) livelli di assistenza ai contribuenti;
  - b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione;
  - c) coordinamento della programmazione dell'attività di controllo sostanziale prevista dall'articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio;
  - d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio;
  - e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello;
  - f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi;
  - g) monitoraggio dell'esercizio dell'autotutela;
  - h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione dei versamenti;
  - i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell'attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione.
2. La commissione paritetica è composta da 2 rappresentanti della Regione e da 2 rappresentanti dell'Agenzia.
3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento n. 16101 del 9 ottobre 2018 del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione di concerto con il Direttore Regionale per l'Emilia Romagna. Con lo stesso provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione.

## **ARTICOLO 5**

### **Assistenza ai contribuenti**

1. Gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti sull’intero territorio nazionale per gli adempimenti connessi alla dichiarazione e al pagamento delle imposte.
2. Sarà, inoltre, assicurata l’assistenza ai contribuenti che provvedono agli adempimenti dichiarativi e di pagamento mediante sistemi informatici e telematici, compresa la possibilità di utilizzare i programmi eventualmente predisposti dall’Agenzia.
3. L’Agenzia assicura, inoltre, la distribuzione ai contribuenti presso i propri uffici di moduli, stampati e materiale informativo predisposto dalla Regione.
4. L’Agenzia assicura la gestione delle attività di consulenza giuridica e di interpello, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
5. L’Agenzia provvede alla verifica della corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in sede di controllo delle dichiarazioni, secondo le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

## **ARTICOLO 6**

### **Liquidazione delle imposte**

1. La liquidazione delle imposte è eseguita, contestualmente a quella relativa ai tributi erariali, dall’Agenzia mediante procedure automatizzate.
2. L’esito delle attività di liquidazione delle imposte è comunicato al contribuente, entro i termini di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, per evitare la reiterazione degli errori ed assicurare la tempestività del pagamento degli importi ancora dovuti.
3. Gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti per fornire i chiarimenti e le eventuali correzioni derivanti dall’attività prevista dal presente articolo.

## **ARTICOLO 7**

### **Controlli sostanziali**

1. Le attività di controllo, dirette a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, nonché quelle previste dall’articolo 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell’Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
2. Gli uffici dell’Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d’ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione,

nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.

3. Gli accertamenti notificati ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), già impugnati oppure non più impugnabili, e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, preferibilmente mediante sistemi telematici, agli uffici tributari della Regione.
4. Gli uffici dell'Agenzia, indicati al comma 2, procedono all'accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a presenziare al procedimento.
5. Gli uffici dell'Agenzia provvedono, inoltre, a verificare che la dichiarazione presentata ai fini della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione di cui all'articolo 1 del decreto – legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, contenga tutte le violazioni constatate nel processo verbale oggetto di regolarizzazione, ad effettuare i riscontri di congruenza tra le somme versate spontaneamente dal contribuente e quelle dovute, nonché a verificare l'avvenuto perfezionamento dell'istituto disciplinato dal citato articolo 1.

## **ARTICOLO 8**

### **Contenzioso**

1. L'Agenzia ed i suoi uffici sono parte nei giudizi avanti agli organi giurisdizionali per le controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione.
2. In caso di controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione, cui si applica l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il procedimento di mediazione tributaria, il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione sono presentati all'ufficio dell'Agenzia che può accoglierli, anche parzialmente, respingerli o concludere la mediazione. In caso di costituzione in giudizio del ricorrente, si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
3. La Regione può trasmettere memorie aggiuntive all'ufficio dell'Agenzia parte nel processo.
4. I funzionari dell'Agenzia sottoscrivono gli atti di conciliazione fuori udienza e di conciliazione in udienza, di cui, rispettivamente, agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento.

5. Le spese di giudizio previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 possono essere a carico della Regione se la controversia concerne unicamente le imposte oggetto della presente convenzione; se, invece, la controversia riguarda anche tributi erariali le stesse possono essere ripartite tra le Parti in proporzione all'importo dei tributi in contestazione.

## **ARTICOLO 9**

### **Riscossione**

1. Per l'acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente convenzione.
2. Le somme, indicate all'articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17, individuate sulla base dei codici tributo descritti nell'allegato 2, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Emilia Romagna **IT 15 H 02008 02435 000003010203**. L'eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all'articolo 47 del CAD, all'Agenzia, Divisione Servizi – Settore Versamenti e Innovazione – Ufficio Struttura di Gestione, [agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it](mailto:agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it), almeno 30 giorni prima della modifica stessa.
3. Gli uffici dell'Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all'ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva.
4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l'Agenzia provvede all'esame delle comunicazioni di inesigibilità.

## **ARTICOLO 10**

### **Rimborsi**

1. Gli uffici dell'Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente,

liquidano, d'ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte versate in eccesso o non dovute.

2. Ove non diversamente stabilito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'Agenzia continua a erogare i rimborsi delle imposte secondo i criteri seguiti negli esercizi precedenti, ponendo il relativo onere a carico del bilancio dello Stato.
3. Qualora il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunichi che l'onere dei rimborsi di cui al comma 1 non possa più essere posto a carico del bilancio dello Stato, ai fini del recupero, da parte dell'Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 2, la Struttura di Gestione trattiene tali importi dalle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti.
4. In deroga al punto n. 7 dell'allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le disposizioni del comma 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall'Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti alla Regione, derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.

## **ARTICOLO 11**

### **Servizi informativi**

1. La Regione s'impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia degli atti normativi e amministrativi adottati in materia di imposte.
2. La Regione individua univocamente mediante i codici Ateco vigenti al momento della deliberazione della legge regionale (all'attualità Ateco 2007), i contribuenti che per l'attività esercitata sono soggetti ad una imposizione fiscale diversa rispetto a quella ordinaria.
3. L'Agenzia adotta le iniziative necessarie per dare la massima diffusione agli atti di cui al comma 1, assicurando la puntuale osservanza delle prescrizioni ivi previste.
4. L'Agenzia fornisce periodicamente alla Regione, mediante collegamento telematico, gli strumenti e le informazioni indicati nell'allegato 1.
5. La Regione ha facoltà di chiedere specifiche informazioni che sono fornite, previa individuazione dei relativi costi, tenuto conto delle complessive esigenze dell'Agenzia.
6. L'Agenzia fornisce alla Regione, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, i flussi informativi relativi ai versamenti annullati, successivamente alla presentazione del modello F24, su richiesta dei contribuenti ovvero degli intermediari della riscossione, nonché quelli relativi alle conseguenti regolazioni contabili.

## ARTICOLO 12

### Rimborso spese

1. Per i servizi resi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, spetta all'Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto agli intermediari della riscossione, attualmente pari alla misura di seguito indicata:
  - a) per le deleghe conferite telematicamente all'Agenzia:
    - ✓ non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello I24 con saldo finale pari a zero;
    - ✓ € 0,50, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente bancario o postale;
  - a) per le deleghe conferite agli intermediari della riscossione:
    - ✓ € 0,85 per il modello F24 conferito con modalità telematiche;
    - ✓ € 1,20 per il modello F24 cartaceo;
    - ✓ € 1,50 per il modello F24 cartaceo presentato al sistema postale (tale importo passerà ad € 1,45 nel 2020 e ad € 1,40 dal 2021).

Il rimborso di cui alle precedenti lettere a) e b) è maggiorato di € 0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative.

2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento degli importi spettanti alla Regione e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico della Regione una percentuale del rimborso spese di cui al comma 1; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati relativamente agli importi di pertinenza della Regione ed il numero totale delle righe redatte in tali modelli.
3. Le eventuali variazioni degli importi indicati al comma 1 sono comunicate a cura dell'Agenzia.
4. Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 3, e 10, comma 1, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 4,00 annui per ciascun soggetto passivo ai fini IRAP.
5. Relativamente alle attività di cui all'articolo 7, la Regione corrisponde all'Agenzia un importo pari al 5% del riscosso relativo a ciascun procedimento di accertamento effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie economiche e tipologie di contribuenti, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), oltre all'importo indicato nel precedente periodo, spetta all'Agenzia un compenso pari a euro 125,00 per ciascun controllo sostanziale eseguito ai fini IRAP.
6. Per ogni parere reso ai sensi dell'articolo 5, comma 4, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 250,00.
7. Gli importi di cui ai commi precedenti sono relativi ad operazioni fuori del campo di

applicazione dell'IVA.

## **ARTICOLO 13**

### **Modalità e termini di corresponsione del rimborso spese**

1. L'Agenzia trasmette con le modalità di fatturazione elettronica previste dall'articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e successive modifiche e integrazioni, alla Regione, Codice Univoco ufficio **00UJHV**, le fatture ai sensi dell'articolo. 12, trasmettendo, altresì, ove necessario, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato entro:
  - 1) i mesi di maggio e ottobre, con l'indicazione del rimborso spese determinato a titolo di acconto nella misura del 75% di quanto complessivamente dovuto per l'annualità precedente per le attività di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 4, in due rate di pari importo;
  - 2) il mese di febbraio, con l'indicazione del saldo del rimborso spese dovuto per le complessive attività di cui all'articolo 12, commi da 1 a 6 svolte nell'anno precedente.
2. I rimborsi spese di cui al comma 1, unitamente a quelli, preventivamente comunicati dall'Agenzia, eventualmente dovuti a titolo di conguaglio per le attività svolte nelle annualità pregresse, sono trattenuti dalla Struttura di Gestione dal gettito dell'IRAP di spettanza della Regione, decorsi 90 giorni dall'emissione delle fatture indicate al medesimo comma 1.
3. Gli importi trattenuti ai sensi del comma 2 sono riversati sul conto di tesoreria dell'Agenzia dalla Struttura di Gestione. Quest'ultima provvede ad informare dell'avvenuto trattenimento i Dipartimenti delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, la Regione.
4. Gli importi delle note di credito eventualmente emesse con riferimento alle annualità pregresse sono sottratti dalla prima fattura utile e, in caso di incapienza, la somma residua è detratta dalle fatture successive.
5. La Regione si impegna a comunicare all'Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Logistica – Settore Contabilità e Bilancio, [agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it](mailto:agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it), con almeno un mese di anticipo, le eventuali variazioni inerenti al Codice Univoco ufficio di cui al comma 1.

## **ARTICOLO 14**

### **Inadempienze contrattuali**

1. L'Agenzia è responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile.
2. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a chiedere all'Agenzia, con le modalità di cui all'articolo 47 del CAD, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
3. Qualora l'Agenzia non ottemperi alla richiesta, o non giustifichi l'inadempimento, la Regione, previa messa in mora, chiede la sospensione della procedura di trattenimento di cui all'articolo 13, comma 2, per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà risolvere la convenzione senza alcun onere aggiuntivo.
4. La violazione da parte della Regione dei divieti e degli impegni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal Codice e dal Regolamento e richiamati nel presente accordo comporta la possibilità per l'Agenzia di revocare l'autorizzazione al collegamento al sistema informativo e il diritto di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

## **ARTICOLO 15**

### **Archivi**

1. La Regione, quale ente titolare delle imposte, è altresì titolare del trattamento dei dati e delle informazioni ad esse relativi, come meglio precisato al successivo articolo 16.
2. Tali informazioni sono rese disponibili dall'Agenzia tramite il sistema di comunicazione tra l'Amministrazione finanziaria centrale e le Regioni, con le modalità e le cautele previste dal Regolamento e dal Codice da definire tra le Parti con separato accordo di cooperazione informatica.
3. L'Agenzia fornisce alla Regione le informazioni contenute negli allegati alla presente convenzione nelle scadenze temporali e secondo le modalità negli stessi indicate.

## **ARTICOLO 16**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Lo svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione implica un

trattamento di dati personali – in specie riferibili a dati anagrafici e dichiarativi del contribuente; posizione creditoria e debitoria del contribuente.

2. Il trattamento dei predetti dati personali sarà effettuato dall’Agenzia e dalla Regione in qualità di Titolari autonomi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento.
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali che vengono in rilievo ai fini della presente convenzione secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.
4. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ad eccezione fatta per i soggetti designati dai Titolari quali responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile
5. Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’art. 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e del Regolamento.
6. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire agli interessati l’esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
7. Con riferimento ai dati personali necessari per la stipula e l’esecuzione della presente convenzione le Parti si impegnano a trattare gli stessi esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge. Le parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.
8. L’Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente convenzione tramite il sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
9. L’Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione della presente convenzione.
10. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
  - per l’Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: [entrate.dpo.@agenziaentrate.it](mailto:entrate.dpo.@agenziaentrate.it);
  - per la Regione, il dott. Alessandro Zucchini, il cui dato di contatto è:

## **ARTICOLO 17**

### **Tutela della riservatezza**

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione della presente convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della convenzione medesima e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella presente Convenzione.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

## **ARTICOLO 18**

### **Modifiche della convenzione**

1. Qualora, nel corso dell'anno, mutino in modo rilevante e per motivi impreveduti le condizioni nelle quali l'Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.
2. Gli ulteriori servizi o attività garantiti alle altre Regioni o Province Autonome, in virtù della stipula da parte delle stesse della convenzione con l'Agenzia, in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, sono assicurati alla Regione alle medesime condizioni delle altre Regioni e Province Autonome.
3. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all'esito delle verifiche, svolte dalle competenti strutture dell'Agenzia, circa opportunità, fattibilità e assenza di possibili oneri.

## **ARTICOLO 19**

### **Foro competente**

1. Le controversie inerenti alla formazione, conclusione ed esecuzione, della presente convenzione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna.

## **ARTICOLO 20**

### **Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

## **ARTICOLO 21**

### **Allegato/i**

1. La narrativa in premessa e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Lì, \_\_\_\_\_

per la Regione

Il Direttore Generale Risorse, Europa,  
Innovazione e Istituzioni

Francesco Raphael Frieri

per l'Agenzia

Il Direttore Regionale

Rossella Orlandi

## **ALLEGATO 1**

Si riportano di seguito i contenuti informativi delle forniture, con la periodicità e la modalità d'invio delle stesse. Ciascuna fornitura è accompagnata da uno specifico allegato tecnico, che può contenere anche l'indicazione della sede legale, del codice attività ISTAT primario

(laddove disponibili) e della natura giuridica.

| Contenuto informativo delle forniture  | Periodicità                             | Modalità d'invio                          |
|--|---|---|
| <p><b>DICHIARAZIONI PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI</b></p> <p>Dati delle dichiarazioni relativi ai modelli 730, Unico PF, Unico SC, Unico SP, Unico ENC, IVA, CU, IRAP, presentate dai contribuenti.</p> <p>I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione.</p>   | <p>Periodica<br/>(aprile e ottobre)</p> | <p>FTP e o<br/>Siatel-<br/>PuntoFisco</p> |
| <p><b>DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI</b></p> <p>I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa, le cui dichiarazioni sono state variate ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e riguardano in particolare:</p> <p>a) i dati identificativi del contribuente;</p> <p>b) le componenti di base imponibile variate;</p> <p>c) l'imponibile rideterminato;</p> <p>d) l'imposta rideterminata a seguito dei controlli e delle correzioni effettuati dagli uffici.</p> | <p>Annuale<br/>(giugno)</p>             | <p>FTP e o<br/>Siatel-<br/>PuntoFisco</p> |

| Contenuto informativo delle forniture | Periodicità       | Modalità d'invio |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| <p><b>ACCERTAMENTO</b></p>            | <p>Semestrale</p> | <p>Siatel-</p>   |

|   |                           |                                |
|---|---------------------------|--------------------------------|
| <p>I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) sottoposti a controllo sostanziale con esito di definizione, anche a seguito di verifica fiscale, e riguardano in particolare:</p> <p>a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale);</p> <p>b) lo stato della pratica di accertamento (definito in assenza di ricorso/definitivo con presenza di ricorso);</p> <p>c) l'imponibile definito;</p> <p>d) l'imposta definita.</p>           |                           | PuntoFisco                     |
| <p><b>CONTENZIOSO</b></p> <p>I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) che hanno instaurato una controversia in materia tributaria e riguardano in particolare:</p> <p>a) dati identificativi dell'ultimo grado del giudizio non definitivo;</p> <p>b) informazioni di dettaglio sullo stato del processo (data deposito, numero ed esito);</p> <p>c) dati contabili dell'atto impugnato o dell'istanza di restituzione di tributi (importo contestato e deciso).</p> | Trimestrale               | Siatel-PuntoFisco              |
| <p><b>Contenuto informativo delle forniture</b></p>   | <p><b>Periodicità</b></p> | <p><b>Modalità d'invio</b></p> |
| <p><b>VERSAMENTI MODELLO F24/F24EP</b></p> <p>Dati relativi alle imposte espone nei modelli di versamento F24 e F24EP di spettanza della Regione e riguardano in particolare:</p>   | <p>Mensile</p>            | <p>Siatel-PuntoFisco</p>       |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i dati identificativi del contribuente;</li> <li>b) codice attività;</li> <li>c) natura giuridica;</li> <li>d) codice tributo;</li> <li>e) periodo di riferimento;</li> <li>f) importo a debito;</li> <li>g) importo a credito.</li> </ul>   |   |  |
| <p><b>VERSAMENTI IN AUTOTASSAZIONE MEDIANTE BOLLETTINO DI C/C POSTALE</b></p> <p>Dati relativi ai pagamenti delle imposte versate tramite c/c postale inviati da Poste e riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dati identificativi del contribuente;</li> <li>b) conto corrente di accredito;</li> <li>c) periodo di riferimento;</li> <li>d) importo.</li> </ul>   | <p>Mensile<br/>(subordinato all'invio di Poste)</p>   | <p>Siatel-PuntoFisco</p>                                   |
| <p><b>RUOLI</b></p> <p>Dati relativi alle iscrizioni ai carichi affidati e alle relative rettifiche contabili, delle imposte di spettanza regionale e riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale);</li> <li>b) i dati identificativi del ruolo e/o dell'avviso di accertamento ex articolo 29 del DL 78/2010 e i riferimenti degli atti cui esso si riferisce;</li> <li>c) i dati identificativi dell'ufficio che ha emesso il ruolo e/o l'avviso di accertamento ex articolo 29 del DL 78/2010 e dell'agente della riscossione incaricato;</li> <li>d) gli importi del ruolo e/o dell'avviso di accertamento ex articolo 29 del DL 78/2010 suddivisi per imposta, sanzioni e interessi;</li> <li>e) lo stato e l'esito.</li> </ul> | <p>Mensile</p>  | <p>Siatel-PuntoFisco</p>                                   |
| <p style="text-align: center;"><b>Contenuto informativo delle forniture</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>Periodicità</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Modalità d'invio</b></p> |

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| <p><b>RIMBORSI</b></p> <p>Dati relativi ai rimborsi riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i dati identificativi del contribuente;</li> <li>b) l'anno di riferimento;</li> <li>c) le modalità e la data di corresponsione;</li> <li>d) gli importi del rimborso suddivisi per imposta e interessi;</li> <li>e) lo stato e l'esito;</li> <li>f) la data di presentazione dell'istanza.</li> </ul> | <p>Semestrale</p>   | <p>Siatel-<br/>PuntoFisco</p> |
| <p><b>CENT</b></p> <p>Strumento di monitoraggio delle entrate tributarie regionali per categoria e tipologia di contribuenti.</p>  | <p>Gli aggiornamenti delle informazioni avvengono entro il trimestre successivo alla fornitura delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.</p> | <p>Siatel-<br/>PuntoFisco</p> |

## **ALLEGATO 2**

| <b>Codice tributario</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Tipo imposta</b>         | <b>ATTIVITA'</b> |
|--------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| 9140                     | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERS. FIS.-SOST. IMPOSTA | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS           |
| 9141                     | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. ALL'IRPEF-SOSTITUTO D'IMPOSTA-TRATTENUTA IMPORTO MINIM | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS           |
| 9170                     | ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.-CAPIT.    | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS           |
| 9171                     | ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.-          | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS           |

|      |   |                             |        |
|------|---|-----------------------------|--------|
|      | INTER.  |                             |        |
| 9172 | ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.-SANZ.     | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9185 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSISTENZA FISCALE        | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9186 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSIST. FISC. (INTERESSI) | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9187 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA - ASSIST. FISC. (SANZIONE)  | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9286 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. - INTERESS | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9287 | ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. - SANZIONE | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9425 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-SANZIONI      | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9498 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL 16/05/02-CAPITALE      | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9499 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL 16/05/02-INTERESSI     | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9500 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL 16/05/02-SANZIONI      | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9579 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-CAPITALE      | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9580 | 36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-INTERESSI     | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9635 | ART.36BIS-ADEG.ADD.REG. IRPEF RIC.COMP.PARAM./ST.SET.A.33,C.5DL269/03           | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9636 | ART.36BIS-ADEG.ADD.REG.IRPEF RIC.COMP.PAR./ST.SET.A.33,C.5DL269/03-INTERESSI    | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9637 | ART.36BIS-ADEG.ADD.REG.IRPEF RIC.COMP.PAR./ST.SET.A.33,C.5DL269/03-SANZIONI     | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9641 | ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ. REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE                            | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9642 | ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ.REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE -INTERESSI                  | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 9643 | ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ.REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE -SANZIONI                   | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |
| 914A | ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68       | Addizionale Regionale IRPEF | 36 BIS |

|      |   |                                |              |
|------|---|--------------------------------|--------------|
|      | COMMA 6 BIS TUIR - IMPOSTA  |                                |              |
| 915A | ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF<br>RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68<br>COMMA 6 BIS TUIR - INTERESSI  | Addizionale<br>Regionale IRPEF | 36 BIS       |
| 916A | ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF<br>RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68<br>COMMA 6 BIS TUIR - SANZIONI   | Addizionale<br>Regionale IRPEF | 36 BIS       |
| 9176 | ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE<br>ALL'IRPEF - IMPOSTA   | Addizionale<br>Regionale IRPEF | 36 TER       |
| 9177 | ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE<br>ALL'IRPEF - INTERESSI   | Addizionale<br>Regionale IRPEF | 36 TER       |
| 9178 | ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE<br>ALL'IRPEF - SANZIONI  | Addizionale<br>Regionale IRPEF | 36 TER       |
| A36T | Interessi da rateazione 36 ter Addizionale<br>Regionale IRPEF   | Addizionale<br>Regionale IRPEF | 36 TER       |
| 1986 | Ravvedimento su importi rateizzati relativi<br>all'addizionale regionale all'IRPEF a seguito di<br>definizione dell'accertamento, accertamento con<br>adesione, conciliazione giudiziale, mediazione -<br>interessi - art. 13 dlgs 472/1997 | Addizionale<br>Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 7454 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E<br>RELATIVI INTERESSI - RECUPERO CREDITO<br>INDEBITAMENTE UTILIZZATO IN<br>COMPENSAZIONE - CONTROLLO<br>SOSTANZIALE   | Addizionale<br>Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 7455 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF -<br>RECUPERO CREDITO INDEBITAMENTE<br>UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE -<br>SANZIONE - CONTROLLO SOSTANZIALE  | Addizionale<br>Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9403 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E<br>RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON<br>ADESIONE  | Addizionale<br>Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9404 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE<br>RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE<br>ALL'IRPEF ACCERTAMENTO CON ADESIONE  | Addizionale<br>Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9453 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E<br>RELATIVI INTERESSI OMESSA<br>IMPUGNAZIONE  | Addizionale<br>Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9454 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE<br>RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE<br>ALL'IRPEF OMESSA IMPUGNAZIONE  | Addizionale<br>Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9477 | Sanzione per decadenza da rateazione relativa<br>all'addizionale regionale all'IRPEF - art. 29, c.1,<br>lett. a), d.l. n. 78/2010   | Addizionale<br>Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9503 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E<br>RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE<br>GIUDIZIALE   | Addizionale<br>Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9504 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE<br>RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE<br>ALL'IRPEF CONCILIAZIONE GIUDIZIALE   | Addizionale<br>Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9603 | SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA<br>ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF   | Addizionale<br>Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |

|      |  |                             |              |
|------|--|-----------------------------|--------------|
|      | DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI  |                             |              |
| 9906 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS, D.LGS N. 218/1997 - RISOLUZIONE N. 426 DEL 6/11/2008   | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9907 | SANZIONE ED ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE- ART. 5 BIS, D.LGS N. 218/1997 - RISOLUZIONE N. 426 DEL 6/11/2008   | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9918 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE - ART. 5, COMMA 1 BIS- DLGS N. 218/1997   | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9919 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE A ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF- ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE -ART. 5, C. 1 BIS- DLGS N. 218/1997  | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9942 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 - IMPOSTA  | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9943 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 - INTERESSI   | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9948 | Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'addizionale regionale all'IRPEF a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art. 13 dlgs 472/1997 | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9957 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992   | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9958 | SANZIONI DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992   | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 9973 | SANZIONI RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29, DL 78/2010  | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| 7418 | ART36BIS DPR600/73.IRAP-UTILIZ.IN COMPENS.CRED.D<br>IMP.ART10C2,DL185/08.INTERESSI   | IRAP                        | 36 BIS       |
| 7419 | ART36BIS DPR600/73.IRAP-UTILIZ.IN COMPENS.CRED.D<br>IMP.ART10C2,DL185/08.SANZIONI  | IRAP                        | 36 BIS       |
| 9180 | ART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO -CAPITALE  | IRAP                        | 36 BIS       |
| 9181 | ART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE   | IRAP                        | 36 BIS       |

|      |   |      |              |
|------|---|------|--------------|
|      | ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO<br>-INTERESSI-   |      |              |
| 9182 | ART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO -<br>SANZIONI-   | IRAP | 36 BIS       |
| 9183 | ART.36 BIS - IRAP ACCONTO - PRIMA E<br>SECONDA RATA - INTERESSI -   | IRAP | 36 BIS       |
| 9184 | ART.36 BIS - IRAP ACCONTO - PRIMA E<br>SECONDA RATA - SANZIONI -  | IRAP | 36 BIS       |
| 9632 | ART. 36 BIS- IRAP ADEGUAMENTO STUDI<br>DI SETTORE (RIS. 104 DEL 19-9-2006)  | IRAP | 36 BIS       |
| 9633 | ART. 36 BIS-IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI<br>SETTORE (RIS. 104 DEL 19-9-2006)?<br>INTERESSI   | IRAP | 36 BIS       |
| 9634 | ART. 36 BIS-IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI<br>SETTORE RIS. 104 DEL 19-9-2006-SANZIONI  | IRAP | 36 BIS       |
| 9644 | ART.36BIS-IRAP OGGETTO SOSPENS.CAUSA<br>EVENTI ECCEZIONALI RIS.135 DEL 2/5/02   | IRAP | 36 BIS       |
| 9645 | ART.36BIS-IRAP OGGETTO SOSP.CAUSA<br>EVENTI ECCEZIONALI RIS.135 DEL<br>2/5/02INTERESSI  | IRAP | 36 BIS       |
| 9646 | ART.36BIS-IRAP OGGETTO SOSP.CAUSA<br>EVENTI ECCEZIONALI RIS.135 DEL<br>2/5/02SANZIONI   | IRAP | 36 BIS       |
| 9703 | ART36BIS DPR 600/73.IRAP-<br>VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97.<br>IMPOSTA   | IRAP | 36 BIS       |
| 9704 | ART36BIS DPR 600/73.IRAP-<br>VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97.<br>INTERESSI   | IRAP | 36 BIS       |
| 9705 | ART36BIS DPR 600/73.IRAP-<br>VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97.<br>SANZIONI  | IRAP | 36 BIS       |
| R36B | INTERESSI DA RATEAZIONE 36 BIS PER<br>TRIBUTI REGIONALI   | IRAP | 36 BIS       |
| 915D | ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO<br>IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO<br>D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1,<br>COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE<br>2014, N. 190 - IMPOSTA   | IRAP | 36 BIS       |
| 916D | ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO<br>IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO<br>D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1,<br>COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE<br>2014, N. 190 - INTERESSI | IRAP | 36 BIS       |
| 917D | ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO<br>IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO<br>D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1,<br>COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE<br>2014, N. 190 - SANZIONI  | IRAP | 36 BIS       |
| 1987 | Ravvedimento su importi rateizzati relativi   | IRAP | ACCERTAMENTO |

|      |   |      |              |
|------|---|------|--------------|
|      | all'IRAP a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997  |      |              |
| 7452 | IRAP+INTERESSI-RECUP.CREDITO INDEBIT.UTILIZZ.IN COMPENSAZIONE-CONTROLLO SOSTANZ   | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 7453 | IRAP-RECUP.CREDITO INDEBIT.UTILIZZ. IN COMPENS.- SANZIONE -CONTROLLO SOSTANZIAL   | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9415 | IRAP E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE   | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9416 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP ACCERTAMENTO CON ADESIONE   | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9466 | IRAP E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE   | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9467 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP OMESSA IMPUGNAZIONE   | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9478 | Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010  | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9512 | IRAP E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE  | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9513 | SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP CONCILIAZIONE GIUDIZIALE  | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9607 | SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'IRAP DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI   | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9908 | IRAP E RELATIVI INTERESSI- ADESIONE AL VERB. CONSTATAZION ART. 5BIS, DLGS 218/9   | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9909 | SANZION ALTR SOMM RELATIV ALL'IRAP- ADESION AL VERB.CONSTAT- ART.5BIS DLGS 218/9  | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9920 | IRAP E REL INTERES-ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE-ART. 5,C 1 BIS-DLGS 218/ 97  | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9921 | SANZ. E ALT SOMM REL A IRAP-ADES A INVITO COMPAR- ART. 5,C.1 BIS-DGS 218/97   | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9934 | IRAP- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 – IMPOSTA  | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9935 | IRAP- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - INTERESSI  | IRAP | ACCERTAMENTO |
| 9949 | Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'IRAP a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | IRAP | ACCERTAMENTO |

|      |   |                             |              |
|------|---|-----------------------------|--------------|
| 9955 | IRAP E RELATIVI INTERESSI – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL’ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992   | IRAP                        | ACCERTAMENTO |
| 9956 | SANZIONI DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL’ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992   | IRAP                        | ACCERTAMENTO |
| 9971 | SANZIONI RELATIVE ALL’IRAP - CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29, DL 78/2010  | IRAP                        | ACCERTAMENTO |
| 8124 | IRAP e addizionale regionale all IRPEF e relativi interessi - definizione delle controversie tributarie - art. 11 d.l. n. 50/2017             | IRAP/Add.le Reg.le IRPEF    | ACCERTAMENTO |
| 8125 | Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF - definizione delle controversie tributarie - art. 11 d.l. n. 50/2017 | IRAP/Add.le Reg.le IRPEF    | ACCERTAMENTO |
| PF10 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018                     | Addizionale Regionale IRPEF | ACCERTAMENTO |
| PF11 | IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018  | IRAP                        | ACCERTAMENTO |
| PF33 | IRAP e addizionale regionale all’ IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018                    | IRAP/Add.le Reg.le IRPEF    | ACCERTAMENTO |
| PF34 | Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018                | IRAP/Add.le Reg.le IRPEF    | ACCERTAMENTO |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1764

IN FEDE

Onelio Pignatti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1764

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1762 del 21/10/2019

Seduta Num. 38

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Costi Palma

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi